

(N. 2116)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(CASALINUOVO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1982

#### Differimento del termine relativo alla prestazione del servizio antincendi in taluni aeroporti

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 23 dicembre 1980, n. 930, ha dettato norme sul servizio antincendi aeroportuale, operando tra gli aeroporti — sia civili che militari, su cui si effettua traffico aereo civile — una netta distinzione.

Da un lato sono stati individuati trenta aeroporti, elencati in una apposita tabella annessa alla legge, di maggiore rilevanza per il traffico aereo commerciale, e si è stabilito che su essi l'espletamento del servizio antincendi debba competere al Ministero dell'interno, con personale e con mezzi e materiale antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per tutti gli altri aeroporti della rete aeroportuale nazionale (oltre sessanta) l'onere dell'espletamento del servizio antincendi è stato invece attribuito ai terzi privati operanti sui singoli impianti; ci si riferisce, in particolare, ai titolari della licenza di cui all'articolo 788 del codice della navigazione (ditte di lavoro aereo, scuole di

pilotaggio, ecc.) i quali abbiano la loro base operativa nell'aeroporto, e agli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci.

Mentre per gli aeroporti elencati nella tabella la situazione si è normalizzata, con il graduale subentro, in vari aeroporti, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Amministrazione militare per quanto attiene allo svolgimento del servizio antincendi, per gli altri aeroporti si è ancora lontani, tranne pochi casi isolati, dalla regolarizzazione del servizio con la diretta assunzione dello stesso da parte dei privati.

Ostacolo principale è il costo del servizio, soprattutto per ciò che riguarda i mezzi e i materiali, in rapporto alle sovente limitate disponibilità economiche degli operatori aeroportuali.

Soprattutto sotto tale aspetto, nonchè per talune difficoltà e necessità emerse ed evidenziate nella fase di prima attuazione

della legge 23 dicembre 1980, n. 930, questa stessa legge va sottoposta a revisione, con apposita iniziativa legislativa.

Tuttavia, nell'attesa della predisposizione di un apposito disegno di legge a carattere generale, per taluni aeroporti di maggiore importanza per l'attività commerciale, turistica e aeroscolastica, non compresi tra quelli sui quali operano per legge i vigili del fuoco, è sorta, ed è tuttora impellente, la necessità di mantenere sul posto gli uomini e i mezzi dei servizi antincendi statali (Corpo nazionale dei vigili del fuoco o Aeronautica militare), che avrebbero dovuto, in base alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, passare l'onere del servizio agli operatori aeroportuali, ma che non lo hanno sinora fatto per non provocare la chiusura al traffico degli impianti.

Si tratta, in particolare, degli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe,

Taranto, Pescara e Villanova d'Albenga, per i quali la situazione anteriore all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è stata protratta sino al 31 dicembre 1982, attraverso una serie di disposizioni di legge (art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930; decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4; legge 22 marzo 1982, n. 86).

Per quanto sopra esposto, occorre quindi ora protrarre ulteriormente tale scadenza, al fine di evitare la chiusura al traffico degli anzidetti impianti aeroportuali nell'attesa di una generale revisione della materia, ed a tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge, il cui articolo unico dispone che il termine del 31 dicembre 1982 (previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1982, n. 86) è prorogato al 31 dicembre 1983.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1982, previsto dal decreto-legge 15 gennaio 1982, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1982, n. 86, relativo alla prestazione del servizio antincendi da parte dell'Amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto, nonché da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e Villanova d'Albenga, è prorogato al 31 dicembre 1983.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.